



fondazione

Real Sito di
Carditello

Prot. 014

Del 02.02.2023

Oggetto	Servizi di pulizia ordinaria o, ove richiesto, della pulizia straordinaria presso il Real Sito di Carditello - CIG: Z0A3957CED Determina di annullamento e revoca in autotutela
----------------	--

IL DIRETTORE GENERALI

Premesso che:

- lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello stabilisce che, ai sensi dell'art. 32 dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre ed attuare un piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni e delle aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residenze borboniche attraverso un'azione programmatica condivisa nell'individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative;
- la Fondazione promuove, al fine dell'attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle aree annesse, il miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione e il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di recupero degli ambiti degradati;
- nell'ambito di tali finalità, la Fondazione è tenuta, in base all'art. 3 dello Statuto, a garantire la protezione e conservazione del Sito e delle aree annesse nonché, in base all'art. 4 comma d) ad amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;
- la Fondazione ha avviato una pluralità di attività coerenti con la missione di valorizzazione del Real Sito, incluso l'organizzazione di eventi turistico-culturali, i quali prevedono un crescente accesso di visitatori al Real Sito;

Dato che:


- è indispensabile garantire un adeguato status di igiene e pulizia sia per gli Uffici che per gli spazi destinati ad eventi turistico-culturali;
- il contratto per i servizi di pulizia con la ditta La Splendor s.r.l. è scaduto il 31.12.2022;
- è necessario individuare un nuovo Operatore Economico cui affidare il servizio;

Visto che:

- con determina a contrarre prot. 620 del 29.12.2022, è stata avviata la procedura di affidamento diretto dei servizi di pulizia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 previa valutazione comparativa di preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- gli operatori economici individuati dall'Albo Fornitori della Fondazione Real Sito di Carditello con riferimento alla categoria merceologica sono stati i seguenti:
 - a) Pulimar S.r.l.;
 - b) La Splendor S.r.l.;

Fondazione Real Sito di Carditello

codice fiscale: 95229500632
segreteria@fondazionecarditello.org
www.fondazionecarditello.org





fondazione

Real Sito di Carditello

c) Gruppo Italia S.r.l.;

- il termine ultimo per l'inoltro dell'offerta economica era fissato per le ore 12:00 del 05.01.2022;
- entro il termine su indicato:
 - l'operatore economico Pulimar S.r.l. non ha presentato offerta;
 - l'operatore economico La Splendor S.r.l. ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 39,26%;
 - l'operatore economico Gruppo Italia S.r.l. ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 5%;
- con determina N. 002 del 05.01.2023 sono stati aggiudicati provvisoriamente i *"Servizi di pulizia ordinaria o, ove richiesto, della pulizia straordinaria presso il Real Sito di Carditello"* all'operatore economico La Splendor S.r.l. per un importo pari a € 24.294,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 400,00 e IVA se dovuta, come per legge;

Tenuto conto che:

- sono stati richiesti ai due operatori economici chiarimenti in merito al ribasso percentuale offerto dato il loro evidente divario;
- dalle specifiche del servizio, è chiaro che:
 - le due offerte sono state elaborate con modalità completamente differenti;
 - la procedura di gara necessitava di un capitolato d'appalto strutturato nonché di chiare e inderogabili disposizioni per l'esecuzione del servizio;
- risulta di fatto impossibile valutare il servizio in oggetto sulla base del solo valore economico data la necessità di un prestazione efficace, efficiente e professionale;

Visto l'art. 21 quinquies della Legge 241/90 che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di natura economica, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, oppure a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto.

Considerato che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante da esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti pubblici;


Considerato che l'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto endo-procedimentale, è un atto provvisorio ad effetti instabili e pertanto la sua revoca rientra all'interno del potere discrezionale dell'Amministrazione senza alcun obbligo risarcitorio verso il privato;

Considerato che il potere di revoca in autotutela di una gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile l'aggiudicazione definitiva della gara;

Preso atto che la revoca in autotutela della Determina di aggiudicazione provvisoria, n. 002 del 05.01.2023, non comporta né l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento né tantomeno l'obbligo di indennizzo e risarcitorio nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara

Fondazione Real Sito di Carditello

codice fiscale: 95229500632
segreteria@fondazionecarditello.org
www.fondazionecarditello.org





fondazione

**Real Sito di
Carditello**

in oggetto, interviene in fase antecedente all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. Di revocare in autotutela la Determina di aggiudicazione provvisoria n. 002 del 05.01.2023;
2. Di annullare in autotutela ai sensi della legge 241/1990, la procedura di gara per l'affidamento dei *Servizi di pulizia ordinaria o, ove richiesto, della pulizia straordinaria presso il Real Sito di Carditello* - CIG: *Z0A3957CED*;
3. Di comunicare il provvedimento agli operatori economici interessati;
4. Di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Ornella Ferrelli;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;
 - di provvedere ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione della presente determina in ossequio al principio di trasparenza sul sito web della Fondazione Real Sito di Carditello

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Russo

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC

Fondazione Real Sito di Carditello

codice fiscale: 95229500632

segreteria@fondazionecarditello.org

www.fondazionecarditello.org

